

ERRATA CORRIGE

Diana Armi (Ottobre 2008)

Sullo fascicolo di settembre della rivista Diana Armi, a pagina 57 del nostro speciale "Italia armata", abbiamo mandato in stampa una pagina contenente un testo incompleto dal quale sono saltate alcune righe nella presentazione della licenza di porto d'arma per il tiro a volo e in quella di trasporto di armi per uso sportivo, generando così un'informazione errata rispetto a quanto effettivamente riportato all'interno dell'area Armi del sito istituzionale della Polizia di Stato. Ce ne scusiamo offrendovi la versione integrale della pagina stessa (il testo interessato è evidenziato).

Titolo

"Stratagemmi per aggirare la legge": ovvero, le principali licenze previste dalle Leggi dello Stato Italiano

Vi proponiamo un estratto fedele di quanto riportato nella sezione Licenze dell'area Armi del sito della Polizia di Stato (www.poliziadistato.it), al cui interno sono chiaramente descritte le licenze che la legge prevede in materia di armi ed esplosivi.

Come ben indicato nel sito, i moduli di presentazione delle richieste sono disponibili sia online (all'interno del sito stesso), sia presso le Questure, i Commissariati di Pubblica Sicurezza o le stazioni Carabinieri di appartenenza. Salvo quando diversamente specificato, i moduli possono essere consegnati nei sopracitati uffici in diversi modi:

- direttamente a mano: l'ufficio rilascia una regolare ricevuta
- per posta raccomandata con avviso di ricevimento
- per via telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta consegna

Licenza di porto di arma per difesa personale

Per ottenere il porto d'arma per difesa personale è necessario **essere maggiorenni** ed **avere una ragione valida e motivata** che giustifichi il bisogno di andare armati. L'autorizzazione, rilasciata dal Prefetto, permette il porto dell'arma fuori dalla propria abitazione e ha validità annuale.

Licenza di porto di arma lunga per il tiro a volo

Questo tipo di licenza, rilasciata dal Questore, è comunemente detta per **uso sportivo** e permette di esercitare il tiro a volo e il tiro a segno. In particolare, per il tiro a segno è necessario iscriversi presso una Sezione di Tiro a Segno Nazionale o presso un'associazione di tiro iscritta ad una federazione sportiva affiliata al CONI.

La licenza di porto di fucile con canna ad anima liscia per il tiro a volo autorizza il titolare al porto delle sole armi idonee all'esercizio della specifica attività di tiro. La licenza ha una validità di 6 anni

Licenza di trasporto di armi per uso sportivo

La licenza autorizza al trasporto esclusivamente **di armi da sparo classificate sportive**, sia lunghe che corte, e inserite nell'elenco annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Licenza di porto di fucile per uso di caccia

E' una licenza che autorizza al porto di fucile per uso di caccia nei periodi di apertura della stagione venatoria.

Autorizzazione all'acquisto di armi e munizioni

Per acquistare armi da sparo e munizioni e per trasportarle fino al **domicilio** dove si vuole detenerle è necessario ottenere il nulla osta del Questore. Anche chi **eredita** un'arma deve chiedere l'autorizzazione. I titolari di porto di pistola e porto di fucile non hanno bisogno del nulla osta.

Denuncia di detenzione e di cessione di armi e munizioni

La denuncia deve essere presentata nei seguenti casi:

- quando si viene in possesso di armi e cartucce per acquisto personale o per eredità
- quando si cedono armi e cartucce a terzi
- per variazione del luogo di detenzione delle armi e delle cartucce

Armi

L'arma detenuta deve essere immediatamente denunciata alla Questura o al Commissariato di zona, oppure in Questura o alla stazione Carabinieri competente per territorio. E' possibile detenere fino ad un massimo di **3** armi comuni da sparo, **6** armi sportive e un numero illimitato di fucili da caccia. Le armi possedute non possono essere portate fuori dal luogo di detenzione, a meno che non si abbia l'autorizzazione.

Per avere la possibilità di detenere un numero maggiore di armi, occorre la [licenza di collezione](#) rilasciata dal Questore. Questa permette di detenere una quantità illimitata di armi di cui, però, non è possibile avere il munizionamento. Inoltre, non è comunque possibile detenere più di un esemplare per ogni modello di arma.

Munizioni

La denuncia delle munizioni è sempre obbligatoria:

- per le cartucce per pistola o rivoltella, la cui detenzione non può comunque essere superiore ai **200 pezzi**;
- per le munizioni per fucile da caccia aventi caricamento diverso dai pallini.

Per le cartucce caricate a pallini la denuncia non è obbligatoria fino ad un massimo di 1000 pezzi. L'obbligo di denuncia scatta quando il loro numero eccede i 1000 con un limite massimo di detenzione fissato in **1500 pezzi**.

Tralasciando gli obblighi di carattere strettamente amministrativo previsti per la presentazione delle richieste, per tutte le licenze è prevista la presentazione di specifiche certificazioni, fra le quali:

- la **certificazione comprovante l'idoneità psico-fisica**, rilasciata dall'A.S.L. di residenza ovvero dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato
- la **documentazione o autocertificazione** relativa al servizio prestato nelle Forze Armate o nelle Forze di Polizia o certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato da una Sezione di Tiro a Segno Nazionale
- una **dichiarazione sostitutiva** in cui l'interessato attesti:
 - di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge
 - le generalità delle persone conviventi
- per la licenza di caccia, una **dichiarazione sostitutiva** di certificazione attestante l'abilitazione all'attività venatoria